

Bruxelles, 24 ottobre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0301(NLE)**

**14499/1/23
REV 1**

PECHE 468

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	ST 14024/1/23 REV 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque - Accordo politico

Si trasmette in allegato per le delegazioni il compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto¹, concordato dal Consiglio il 24 ottobre 2023, contenente:

1. le modifiche apportate ai considerando e agli articoli della proposta della Commissione e indicate in **grassetto sottolineato** e con [...];
2. i livelli dei TAC riveduti nell'allegato della proposta della Commissione;
3. una serie di dichiarazioni.

¹ Le modifiche indicate nel presente documento fanno riferimento alla versione consolidata della proposta distribuita il 19 ottobre 2023 (doc. 14024/1/23 REV 1). Sono contrassegnate solo le modifiche e non le parti rimaste invariate. Le modifiche comprendono gli aggiornamenti della proposta della Commissione contenuti nel terzo documento informale dei servizi della Commissione distribuito il 20 ottobre 2023 (doc. 14524/23).

1. MODIFICHE DEI CONSIDERANDO E DEGLI ARTICOLI

Il considerando 7 è modificato come segue:

- (7) Per alcuni stock di cui al regolamento (UE) 2016/1139 il CIEM raccomanda di non effettuare catture [...]. Tuttavia, se i TAC fossero fissati ai livelli raccomandati, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (*choke species*). Tali specie sono caratterizzate da una mancanza di contingente che può far sì che uno o più pescherecci cessino l'attività di pesca anche se dispongono ancora di contingenti per altre specie. È quindi opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock al fine di trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di pescare tutti gli stock in un'attività multispecifica in modo compatibile con l'MSY. I TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock, incoraggino a migliorare la selettività ed evitino le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.

Il considerando 7 bis è modificato come segue:

- (7 bis) Secondo il CIEM, la stragrande maggioranza delle attività di pesca nel Mar Baltico presenta almeno un certo grado di mescolanza tra le specie². Tale mescolanza riguarda indistintamente le specie gestite da un TAC dell'UE e le specie non gestite da un TAC dell'UE. Il grado di mescolanza più importante si verifica tra specie pelagiche e specie demersali. Per il 2024, il CIEM raccomanda di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale, merluzzo bianco del Baltico orientale e salmone del bacino principale. [...] **Inoltre**, il parere precauzionale del CIEM per il merluzzo bianco del Baltico occidentale indica un valore estremamente basso. Pertanto, se i TAC per tali stock fossero fissati ai livelli raccomandati dal CIEM, i pescherecci dediti in particolare alla cattura della passera di mare [...] cesserebbero le attività di pesca nel 2024. Sulla base dei dati dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA), il valore di prima vendita delle catture di passera di mare [...] consentite entro i limiti dei TAC proposti è stimato [...] a 24,5 **milioni** di EUR [...]³. Molte attività di pesca, in particolare la piccola pesca costiera, per specie non gestite da un TAC dell'UE, segnatamente altre specie di pesce piatto, dovrebbero anch'esse cessare nel 2024. È quindi opportuno stabilire un TAC per le catture accessorie delle specie a contingente limitante, ossia [...] aringa del Baltico occidentale, [...] merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e salmone del bacino principale, a determinate condizioni.

² ICES Fisheries Overviews, Baltic Sea ecoregion <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21646934>.

³ Sulla base dei dati dell'EUMOFA relativi al prezzo di prima vendita e ai quantitativi di sbarchi, calcolati in media per gli anni 2019-2021 per determinati Stati membri, poi convertiti in un prezzo di prima vendita e infine moltiplicati per il contingente assegnato per il 2024 a uno Stato membro. Il prezzo di prima vendita è il prezzo del pesce sbarcato che viene venduto o registrato presso un centro d'asta ad acquirenti registrati o a organizzazioni di produttori. Pertanto, il valore stimato basato sul prezzo di prima vendita indica il valore solo nella prima fase della catena del valore.

Il considerando 8 è modificato come segue:

- (8) Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, secondo le stime del CIEM la biomassa di tale stock continua a essere al di sotto del limite di riferimento per la biomassa di riproduzione al di sotto del quale è possibile che la capacità riproduttiva si riduca (B_{lim}) e ha registrato un aumento pressoché insignificante rispetto al 2022. Il CIEM raccomanda pertanto, per il quinto anno consecutivo, di non effettuare catture di merluzzo bianco del Baltico orientale⁴. In tali circostanze, a norma [...] del regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e le misure correttive ad essa funzionalmente collegate [...] . Le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso, evitando nel contempo il fenomeno delle "specie a contingente limitante".

Il considerando 9 è modificato come segue:

- (9) Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, il CIEM ha declassato il suo parere⁵ a parere precauzionale, viste le persistenti incertezze ivi contenute. Secondo i dati attuali lo stock sembra essersi attestato al di sotto del valore B_{lim} per la maggior parte degli ultimi 15 anni, raggiungendo il suo minimo storico nel 2022. Il parere precauzionale sulle catture è estremamente basso. In tali circostanze, a norma [...] del regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e le misure correttive ad essa funzionalmente collegate **e predisporre la chiusura della pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale [...]**. Le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso, evitando nel contempo il fenomeno delle "specie a contingente limitante".

Il considerando 10 è modificato come segue:

- (10) Per quanto riguarda il salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, il CIEM ha mantenuto il suo parere di non effettuare catture, ha limitato la possibilità di proseguire la pesca costiera estiva mirata nella sottodivisione CIEM 31 e ha ridotto di conseguenza il proprio parere sulle catture⁶. In tali circostanze, a norma [...] del regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno adeguare la zona di pesca e il livello delle possibilità di pesca al parere del CIEM e mantenere le misure correttive ad esse funzionalmente collegate.

Il considerando 14 è sostituito dal seguente:

- (14) Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Botnia, la cui pesca riveste grande importanza socioeconomica, il CIEM ha fornito un parere MSY con intervalli di catture⁷. Al tempo stesso il valore della biomassa dello stock è inferiore al punto di riferimento al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate ($B_{trigger}$) ed è probabile che lo stock scenda al di sotto del B_{lim} nel 2025. In tali circostanze, a norma del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno fissare le possibilità di pesca nell'intervallo inferiore dell' F_{MSY} .**

⁴ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820497>

⁵ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820494>

⁶ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820596>

⁷ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820521>

Il considerando 15 è modificato come segue:

- (15) Per quanto riguarda l'aringa del Baltico occidentale, le stime del CIEM indicano una biomassa che, seppur aumentata, resta soltanto al 71 % del B_{lim} ⁸. Anche il reclutamento resta a livelli storicamente bassi e, secondo le previsioni, la biomassa non dovrebbe tornare al di sopra del B_{lim} nel 2025. Il CIEM raccomanda pertanto, per il sesto anno consecutivo, di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale. In tali circostanze, a norma del [...] regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e [...] **fissare** [...] le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili [...] a un livello basso [...] **per** evitare [...] il fenomeno delle "specie a contingente limitante".

Il considerando 16 è sostituito dal seguente:

- (16) **Per quanto riguarda l'aringa del Baltico centrale, la cui pesca riveste grande importanza socioeconomica, il CIEM ha fornito un parere MSY con intervalli di catture⁹. Al tempo stesso il CIEM stima che lo stock sia stato al di sotto del B_{lim} per la maggior parte degli ultimi 30 anni, anche in anni recenti, e che sia probabile che lo stock resti al di sotto del B_{lim} nel 2025. In tali circostanze, a norma del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno fissare le possibilità di pesca nell'intervallo inferiore dell' F_{MSY} e predisporre — nel periodo della riproduzione — la chiusura delle attività di pesca con reti da traino pelagiche come misura correttiva complementare funzionalmente collegata alle possibilità di pesca.**

Il considerando 17 è modificato come segue:

- (17) Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Riga, secondo le stime del CIEM la biomassa è al di sopra del $B_{trigger}$ e la pressione di pesca è al livello dell' F_{MSY} ¹⁰. [...] **È pertanto** opportuno fissare le possibilità di pesca [...], **a norma del** regolamento (UE) 2016/1139, **al valore dell' F_{MSY} [...]**.

Il considerando 18 è modificato come segue:

- (18) Per quanto riguarda la passera di mare, secondo le stime del CIEM la pesca di questa specie ha come cattura accessoria il merluzzo bianco¹¹. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca per la passera di mare, [...] a norma [...] del regolamento (UE) 2016/1139, **al di sotto del valore minimo all'interno dell'intervallo F_{MSY} .**

⁸ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21907944>

⁹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.23310368>

¹⁰ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820512>

¹¹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820533> e <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820539>

Il considerando 19 è modificato come segue:

- (19) Per quanto riguarda lo spratto, il CIEM stima che, sebbene la biomassa sia al di sopra del $B_{trigger}$, non vi sia stato un forte reclutamento dal 2014 ad oggi¹². Le stime del CIEM indicano peraltro un reclutamento storicamente basso nel 2021 e nel 2022. Spesso, inoltre, la pesca dello spratto è una pesca multispecifica mista a quella dell'aringa. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca per lo spratto, [...] a norma [...] del regolamento (UE) 2016/1139, **nel corrispondente intervallo inferiore dell' F_{MSY}** .

Il considerando 22 è modificato come segue:

- (22) La biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale[...] e aringa del Baltico occidentale [...] è inferiore al B_{lim} . [...] Per tutti questi stock nel 2024 sono consentite solo le catture accessorie e la pesca a fini scientifici [...] **, così come la piccola pesca costiera nel caso dell'aringa del Baltico occidentale.** Pertanto, data la resilienza relativamente bassa dell'ecosistema del Mar Baltico, gli Stati membri che dispongono di una quota di contingenti dei TAC pertinenti si sono impegnati a non applicare a tali stock la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel 2024, in modo che in tale anno le catture non superino i TAC pertinenti. Inoltre, la biomassa di quasi tutti gli stock fluviali di salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 30 è al di sotto del limite di riferimento per la produzione di giovani salmoni (R_{lim}) e in quella zona sono consentite, nel 2024, solo le catture accessorie e le attività di pesca a fini scientifici. Gli Stati membri interessati hanno perciò assunto un impegno analogo per quanto riguarda la flessibilità interannuale per le catture di salmone del bacino principale nel 2024.

Il considerando 23 è sostituito dal seguente:

- (23) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio¹³ fissa le possibilità di pesca per la busbana norvegese **dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023 nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della divisione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) 3a ("Skagerrak-Kattegat"), nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a ("Mare del Nord").** La campagna di pesca per la busbana norvegese decorre dal 1° novembre al 31 ottobre **dell'anno successivo.** [...] **L'Unione e il Regno Unito hanno svolto consultazioni bilaterali a norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione il 16 ottobre 2023 e hanno stabilito un TAC sulla base del parere del CIEM pubblicato in data 9 ottobre 2023¹⁴. L'esito delle consultazioni è riportato nel verbale scritto, che è stato approvato dal Consiglio il 20 ottobre 2023 e firmato dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione e**

¹² <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820581>

¹³ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

¹⁴ https://ices-library.figshare.com/articles/report/Norway_pout_i_Trisopterus_esmarkii_i_in_Subarea_4_and_Division_3_a_North_Sea_Skagerrak_and_Kattegat/21907857?backTo=/collections/ICES_Advice_2023/6398177

dal capo delegazione del Regno Unito, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio. Le pertinenti possibilità di pesca per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024 dovrebbero pertanto essere fissate al livello stabilito in tale verbale scritto.

È inserito il considerando 24 bis seguente:

(24 bis) L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e il relativo protocollo di attuazione¹⁵ prevedono che all'UE sia messo a disposizione dal governo della Groenlandia il 7,7 % del TAC per la pesca del capelin (*Mallotus villosus*) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14. Il 5 ottobre 2023 il governo della Groenlandia ha informato l'UE, sulla base del parere scientifico intermedio pubblicato dall'Istituto islandese di ricerca marina e d'acqua dolce, secondo il quale le catture nell'"inverno 2023/2024" non dovrebbero superare le zero tonnellate, di non essere attualmente in grado di offrire all'UE possibilità di pesca del capelin per il periodo corrispondente. In attesa della formulazione del parere scientifico definitivo, che potrebbe consentire al governo della Groenlandia di mettere il capelin a disposizione dell'UE, le possibilità di pesca per tale stock nel regolamento (UE) 2023/194 dovrebbero pertanto recare la dicitura "Da fissare".

Il considerando 26 è sostituito dal seguente:

(26) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al Mar Baltico si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2024. È tuttavia opportuno che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024, poiché tale periodo coincide con la campagna di pesca dello stock. **È opportuno che il presente regolamento si applichi all'eglefino nella sottozona CIEM 4, nella divisione 6a e nella divisione 3a (Mare del Nord, ovest della Scozia, Skagerrak) dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023, al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca per il 2023.** Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

¹⁵ GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3. L'Unione ha approvato l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e il relativo protocollo di attuazione mediante la decisione (UE) 2021/2043 del Consiglio, del 18 novembre 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione (GU L 418 del 24.11.2021, pag. 1).

L'articolo 5 è modificato come segue:

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - c) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 [...] o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - d) i quantitativi detratti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 [...] o riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - e) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato del presente regolamento.
3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

L'articolo 7 è modificato come segue:

Articolo 7

Chiusure per proteggere le zone di riproduzione del merluzzo bianco

1. Dal 1° maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:
 - a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;

- b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
- c) **pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 25 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 50 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita.**
3. Dal 15 gennaio al 31 marzo è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24.
4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
- a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
- b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
- c) **pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 24 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 40 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita;**
- d) pescherecci dell'Unione che pescano molluschi bivalvi con draghe nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.
5. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 4, lettere b) e c), provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.

È inserito il seguente articolo 7 bis:

Articolo 7 bis

Chiusure per proteggere le zone di riproduzione dell'aringa nelle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

La pesca di specie pelagiche con reti da traino pelagiche è vietata nei seguenti periodi:

- **nelle sottodivisioni 25 e 26 dal 1° aprile al 30 aprile;**
- **nelle sottodivisioni 27 e 28.2 dal 16 aprile al 15 maggio;**
- **nelle sottodivisioni 29 e 32 dal 1° maggio al 31 maggio.**

L'articolo 12 è modificato come segue:

all'articolo 12, il punto 1 è sostituito dal seguente:

- 1) nell'allegato IA, parte B, la tabella sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese (*Trisopterus esmarkii*) **nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della divisione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) 3a ("Skagerrak-Kattegat")**, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a **("Mare del Nord")** è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)
----------	--	-------	---

Anno	2023	2024	
Danimarca	<u>49 478</u> (1)(3)	<u>8 226</u> (1)(6)	TAC analitico
Germania	<u>9</u> (1)(2)(3)	<u>2</u> (1)(2)(6)	<u>Non si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</u>
Paesi Bassi	<u>36</u> (1)(2)(3)	<u>6</u> (1)(2)(6)	
Unione	<u>49 524</u> (1)(3)	<u>8 234</u> (1)(6)	<u>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</u>
Regno Unito	<u>10 204</u> (2)(3)	<u>2 058</u> (2)(6)	
Norvegia	<u>0</u> (4)	<u>0</u> (4)	
Isole Fær Øer	<u>0</u> (5)	<u>0</u> (5)	
TAC	<u>59 728</u>	<u>10 292</u>	

- (1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (2) Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4.
- (3) Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.
- (4) Deve essere utilizzata una griglia di selezione.
- (5) Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Questo quantitativo comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.
- (6) Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024.";

all'articolo 12, è aggiunto il punto seguente:

3) nell'allegato IB, la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin (*Mallotus villosus*) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	<u>Da fissare</u>	TAC analitico <u>Non si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</u>	
Germania	<u>Da fissare</u>	<u>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</u>	
Svezia	<u>Da fissare</u>		
Tutti gli Stati membri	<u>Da fissare</u>	(1)	
Unione	<u>Da fissare</u>	(2) (3)	
Norvegia	<u>Da fissare</u>	(3)	
TAC	<u>Non pertinente</u>		
(1)	Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente		
(2)	(CAP/514GRN_AMS). Le attività di pesca possono iniziare quando l'Unione accetta un'offerta da parte delle autorità groenlandesi per tali contingenti nel quadro dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione. Gli Stati membri provvedono affinché le loro catture non superino il quantitativo ricevuto dalle autorità groenlandesi, previa detrazione dei quantitativi trasferiti alla Norvegia.		
(3)	Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2023 e il 15 aprile 2024.";		

all'articolo 13, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) l'articolo 12, punto 2, si applica dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023.

2. MODIFICHE DELL'ALLEGATO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Tabella 1

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)
Finlandia	[...] 45 092 ^[...]	TAC analitico	
Svezia	[...] 9 908 ^[...]	[...]	
Unione	[...] 55 000 ^[...]	[...]	
TAC	[...] 55 000 ^[...]		
[...]	[...]		
	[...]		

Tabella 2

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (HER/3BC+24)
Danimarca	[...] 110 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	[...] 435 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	[...] 103 ⁽¹⁾		
Svezia	[...] 140 ⁽¹⁾		
Unione	[...] 788 ⁽¹⁾		
TAC	[...] 788 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura dell'aringa, purché si svolgano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. <u>In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrotto, reti da posta impiglianti, lenze a mano, reti a postazione fissa o attrezzatura da jigging. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.</u>			

Tabella 3

Specie:	Aringa	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32
	<i>Clupea harengus</i>		(HER/3D-R30)
Danimarca	[...] <u>888</u>	[...]	TAC analitico
Germania	[...] <u>235</u>	[...]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	[...] <u>4 535</u>	[...]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Finlandia	[...] <u>8 853</u>	[...]	
Lettonia	[...] <u>1 119</u>	[...]	
Lituania	[...] <u>1 178</u>	[...]	
Polonia	[...] <u>10 057</u>	[...]	
Svezia	[...] <u>13 503</u>	[...]	
Unione	[...] <u>40 368</u>	[...]	
TAC	Non pertinente		
[...]	[...]		
	[...]		

Tabella 4

Specie:	Aringa	Zona:	Sottodivisione 28.1
	<i>Clupea harengus</i>		(HER/03D.RG)
Estonia	[...] <u>17 529</u>		TAC analitico
Lettonia	[...] <u>20 430</u>		Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
Unione	[...] <u>37 959</u>		
TAC	[...] <u>37 959</u>		

Tabella 6

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24)
Danimarca	[...]	[...] <u>148</u>	⁽¹⁾ TAC precauzionale
Germania		[...] <u>73</u>	⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia		[...] <u>3</u>	⁽¹⁾
Finlandia		[...] <u>3</u>	⁽¹⁾
Lettonia		[...] <u>12</u>	⁽¹⁾
Lituania		[...] <u>8</u>	¹⁾
Polonia		[...] <u>40</u>	⁽¹⁾
Svezia		[...] <u>53</u>	⁽¹⁾
Unione		[...] <u>340</u>	⁽¹⁾
TAC		[...] <u>340</u>	⁽¹⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Tabella 10

Specie:	Spratto	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/3BCD-C)
Danimarca	[...] <u>19 827</u>	TAC analitico	
Germania	[...] <u>12 561</u>	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
Estonia	[...] <u>23 024</u>		
Finlandia	[...] <u>10 379</u>		
Lettonia	[...] <u>27 807</u>		
Lituania	[...] <u>10 059</u>		
Polonia	[...] <u>59 013</u>		
Svezia	[...] <u>38 330</u>		
Unione	[...] <u>201 000</u>		
	<u>201 000</u>		
TAC	Non pertinente		

3. DICHIARAZIONI

Dichiarazione della Commissione sull'aringa nel Golfo di Botnia e sull'aringa nel Baltico centrale

La Commissione prende atto della decisione del Consiglio di fissare a livelli bassi i totali ammissibili di catture (TAC) per l'aringa nel Golfo di Botnia e per l'aringa nel Baltico centrale, unitamente alle misure correttive volte a riportare tali stock a livelli superiori all'MSY Btrigger.

La Commissione si rammarica tuttavia che il Consiglio non abbia deciso di chiudere le attività di pesca mirate per entrambi gli stock per il 2024, il che avrebbe consentito di ricostituirli più rapidamente.

Dichiarazione della Commissione sui piani pluriennali

La Commissione comprende i motivi per cui gli Stati membri chiedono di presentare una proposta di modifica mirata del piano pluriennale per il Mar Baltico, il Mare del Nord e le acque occidentali. La Commissione ricorda che, in virtù del trattato, essa ha il diritto di iniziativa legislativa. Ad essa, in particolare, spetta valutare i tempi e il contenuto di eventuali proposte da presentare in tal senso.

Dichiarazione della Commissione e di Finlandia e Svezia sulla gestione della pesca del salmone nelle sottodivisioni 29N e 30

Finlandia e Svezia ritengono che lo stock di salmone del Ljungan abbia sofferto a causa di una malattia, ma che nel 2023 lo stato dello stock abbia tuttavia fatto registrare un'evoluzione positiva, con una migliore risalita per la riproduzione e maggiori quantitativi di giovani salmoni stimati.

Finlandia e Svezia ritengono inoltre che la probabilità di raggiungere il B_{lim} per lo stock di salmone del Ljungan dipenda in misura minore dalla mortalità per pesca. Sono pertanto dell'avviso che misure di gestione mirate siano più efficaci per la ricostituzione dello stock di salmone del Ljungan.

Secondo Finlandia e Svezia, un avvio ritardato della pesca commerciale e ricreativa del salmone al 20 maggio 2024 costituirebbe una restrizione significativa rispetto a un avvio fissato al 1° maggio, come consigliato dal CIEM. Inoltre questa misura consentirebbe una migrazione precoce e permetterebbe a salmoni selvatici pregiati e di grosse dimensioni, compresi esemplari dello stock di salmone del Ljungan, di migrare verso i fiumi deputati alla riproduzione prima dell'avvio delle attività di pesca del salmone. La Svezia sarebbe disposta inoltre ad applicare restrizioni regionali alla pesca del salmone nel fiume Ljungan e al di fuori di esso.

Finlandia e Svezia concordano inoltre sul fatto che un TAC ridotto a 53 967 salmoni costituisca una misura significativa per la conservazione degli stock di salmone.

La Commissione, in stretta cooperazione con Finlandia e Svezia, chiederà con urgenza al CIEM di fornire quanto prima un parere scientifico in merito alle misure di gestione che i due paesi sono disposti a mettere in atto per la pesca del salmone nelle sottodivisioni 29N e 30. Finlandia e Svezia forniranno al CIEM e alla Commissione le informazioni e competenze scientifiche necessarie ai fini di tale parere. Sulla base del suddetto parere del CIEM la Commissione presenterà, se opportuno, una proposta di modifica del regolamento relativo alle possibilità di pesca del Baltico.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Germania, Polonia e Svezia sulla pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale

Danimarca, Estonia, Germania, Polonia e Svezia continuano a essere preoccupate per lo stato del merluzzo bianco del Baltico occidentale e mantengono l'impegno a favore della ricostituzione dello stock. Al tempo stesso riconoscono l'importanza socioeconomica e culturale della pesca ricreativa. I suddetti Stati membri invitano la Commissione a valutare l'eventualità di consentire nuovamente la pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale nelle future proposte, non appena i pareri scientifici consentiranno la reintroduzione di un limite di cattura adeguato. Si potrebbero inoltre valutare ulteriori misure comuni per la pesca ricreativa del merluzzo bianco al fine di proteggere lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, quali taglie minime e massime di riferimento.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico orientale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale nel 2024

Dato che le biomasse degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale sono al di sotto del B_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2024. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale.

Dichiarazione comune di Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia e Svezia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda l'aringa del Baltico occidentale nel 2024

Dato che la biomassa dello stock di aringa del Baltico occidentale è al di sotto del B_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock in questione nel 2024. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa lo stock di aringa del Baltico occidentale.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania e Polonia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il salmone del bacino principale nel 2024

Dato che nelle sottodivisioni CIEM 22-30 quasi tutti gli stock fluviali di salmone selvatico sono ben al di sotto del valore R_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione degli stock, Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania e Polonia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2024. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock fluviali di salmone selvatico nelle sottodivisioni CIEM 22-30.

Dichiarazione comune della Commissione e di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia sugli scambi di contingenti di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale

Agendo con spirito di solidarietà, uno Stato membro che non necessita dell'intero contingente di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale cercherà di concordare scambi di contingenti con uno Stato membro in grado di dimostrare che dovrà fare i conti con il cosiddetto "effetto di contingente limitante" a causa del contingente limitato di merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale di cui dispone.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Germania, Lituania e Polonia sui trasferimenti dei contingenti di salmone del bacino principale

Agendo con spirito di solidarietà e riconoscendo gli sforzi di conservazione profusi da Finlandia e Svezia, grazie ai quali nelle loro acque gli stock presentano un buono stato di salute, uno Stato

membro che non può utilizzare l'intero contingente assegnatogli per il salmone del bacino principale prenderà in considerazione l'eventualità di trasferire volontariamente la quota non utilizzata o non utilizzabile di tale contingente alla Finlandia e/o alla Svezia.

Dichiarazione comune della Commissione e della Germania sull'opzione di un sostegno all'arresto temporaneo delle attività di pesca da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)

1. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, le misure correttive ai fini dell'articolo 5 di tale regolamento possono includere misure di emergenza adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, a determinate condizioni.

2. Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito al merluzzo bianco e all'aringa nelle sottodivisioni 22-24, la Germania ritiene dunque necessario adottare misure di emergenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure di emergenza nelle sottodivisioni 22-24 per i pescherecci tedeschi consistono nell'introduzione di una chiusura di 30 giorni a fini di protezione del merluzzo bianco in aggiunta alla chiusura delle zone di riproduzione del merluzzo bianco stabilita dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico — periodo durante il quale la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), non si applica — nonché nella limitazione delle attività di pesca dell'aringa per ulteriori 30 giorni durante i quali per talune attività di pesca costiera su piccola scala l'applicazione della deroga al divieto di praticare la pesca mirata dell'aringa del Baltico occidentale è interrotta e nella limitazione delle attività di pesca che comportano catture accessorie rilevanti di aringhe.

3. La Commissione e la Germania convengono che questa misura di emergenza è ammissibile al finanziamento a titolo del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, a condizione che essa sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento.